



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

Linee guida al D.D.G. n. 4742 del **18 DIC. 2019**

L'iscrizione al repertorio telematico della regione Siciliana, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2016, ha esclusivamente lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro, dei soggetti formati nell'ambito dell'attività di cui all'art. 3 della medesima L.R. n.7/2016.

In tale ambito, il repertorio non assume alcuna valenza autorizzatoria od abilitativa all'esercizio di arte o professione, né costituisce titolo alcuno di preferenza rispetto a soggetti, comunque formati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che non abbiano richiesto alcuna iscrizione nel repertorio telematico della regione siciliana.

L'iscrizione al repertorio è consentita esclusivamente per coloro che posseggono un **titolo idoneo** conseguito secondo un livello di qualificazione tra i tre livelli indicati all'art. 2 della L.R. 7/2016.

Il soggetto emittente il titolo-istituti statali o pubblici, ovvero centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, assume l'esclusiva responsabilità di quanto nel titolo, od attestato, contenuto, unitamente a quanto dichiarato dal soggetto richiedente.

Abilitati ad emettere i titoli idonei sono esclusivamente gli istituti statali o pubblici, ovvero i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza.

Possono richiedere, altresì, l'iscrizione, al repertorio, soggetti formati che posseggano un **titolo idoneo** purché emesso, sempre, da istituti statali o pubblici o centri accreditati da altre regioni.

Potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'iscrizione al repertorio, altresì, titoli riconoscibili, secondo la direttiva CE 2005/36, purché conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme, e sempre in conformità agli standard di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 7 Inshore diver", "Offshore air diver" e "Offshore sat diver"./2016.

In quest'ultimo caso il titolo dovrà sempre indicare, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto emittente il titolo idoneo stesso e sotto l'esclusiva e correlata responsabilità del soggetto formato e richiedente l'iscrizione, l'appartenenza dello stesso, così come conseguito, **ad una delle tre qualifiche professionali volute dalla legge 7/2016.** e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nel D.A. n. 2281 del 28 maggio 2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, dove si è provveduto all'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana attraverso l'inserimento tra i profili di "Formazione normata" delle tre figure di cui alla citata legge regionale 21 aprile 2016 n. 7.

Pertanto, in ogni caso i richiedenti l'inserimento al repertorio dovranno possedere e dimostrare un **titolo idoneo**, rilasciato da istituti statali o pubblici o centri accreditati come sopra precisato e relativo ad **una delle tre categorie professionali**, espressamente indicati all'art. 2 della legge regionale



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

siciliana 7/2016, e corrispondenti ai livelli denominati Inshore diver", Offshore air diver" e Offshore sat diver".

Si precisa che l'esito istruttorio svolto dall'Ufficio del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, relativamente alla regolarità del titolo e dei documenti trasmessi dal richiedente l'iscrizione al Repertorio Telematico – art. 5 del D.P.R.S. n.31 del 7 dicembre 2018 – non sostituisce di per sé alcuna certificazione rilasciata dagli enti o scuole autorizzate nei modi voluti dalla legge 7/2016 e successiva normativa regolamentare, in quanto si limita a prendere atto delle dichiarazioni autenticate trasmesse, sotto la esclusiva responsabilità del dichiarante relativamente al titolo abilitativo vantato e dei tempi di fondo realizzati e dichiarati attraverso il LOGBOOK individuale, secondo quanto indicato nell'allegato 1 del DPRS n. 31/2018.

Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale e la conseguente iscrizione al Repertorio Telematico è consentita a tutti coloro che hanno conseguito un idoneo titolo, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale secondo il livello di qualificazione, corredate dalle informazioni di contatto; il rilascio della "Card" di cui all'art. 8 del D.P.R.S. n. 31 del 7 dicembre 2018, esplica una mera funzione riconoscitiva e ricognitiva dell'iscritto e non sostituisce i titoli abilitativi, pertanto nessuna equiparazione potrà essere operata tra la card e titoli abilitativi od autorizzatori dai quali deriva il rilascio stesso.

Il Dirigente Servizio VII
Dott. Benedetto Giovanni Belnome



Il Dirigente Generale
Dott.ssa Francesca Garoffolo